

# PROVINCIA DI LECCE

## REGOLAMENTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO

(approvato con deliberazione G.P. n. 1313 del 15.12.2000 come modificato con deliberazione G.P. n. 198 del 23.07.2010)

### Art. 15 CCNL 14/09/2000

(FINALITA')

#### Art. 1

Al fine di garantire il diritto allo studio e all'istruzione (costituzionalmente assicurato), ex art. 3 del DPR n. 395/88, sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali da fruire nell'anno solare.

(CONTENUTO)

#### Art. 2

I permessi di cui all'art. 1 sono concessi per la frequenza di corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami, anche se tali corsi non sono direttamente ed immediatamente correlati alla professionalità ed alle mansioni espletate dal dipendente nell'Ente.

Per studenti universitari si intendono, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma di laurea, della laurea specialistica, del diploma di specializzazione.

#### Art. 3

Il numero totale di dipendenti che potranno usufruire di tali permessi non dovrà superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

#### Art. 4

Il personale interessato ai corsi di cui all'art. 2 ha diritto, qualora possibile e salvo comprovate, eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.

I turni di lavoro "agevolati" di cui al punto precedente saranno concordati tra il dipendente richiedente ed il proprio Dirigente di Servizio.

Tali agevolazioni sono cumulabili con i permessi studio di cui all'art. 1 e ss.

## (MODALITA' DI CONCESSIONE)

### **Art. 5**

Entro il 30 novembre di ogni anno il personale interessato alla concessione dei permessi studio deve presentare istanza scritta al Settore Risorse Umane accompagnata dal certificato di iscrizione ai corsi o documentazione equivalente ovvero da una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di semplificazione amministrativa ed eventualmente dal curriculum dell'ultimo anno di studi universitari.

### **Art. 6**

Il Settore Risorse Umane, qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, provvede a stilare una graduatoria sulla base delle domande pervenute, concedendo i permessi secondo il seguente ordine:

1. ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno di studi e, se studenti universitari o post universitari, che abbiano superato con esito favorevole gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ovvero l'equivalente espresso in crediti formativi se trattasi di diploma di laurea o laurea specialistica. In quest'ultima ipotesi godono del medesimo beneficio della precedenza anche i dipendenti che frequentino il biennio previsto dal Decreto del M.U.R.S.T. n. 509/99 per il conseguimento della laurea specialistica;
2. ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso e successivamente quelli, nell'ordine, degli anni ad esso anteriori, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto primo;
3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2;
4. ai dipendenti che partecipino a corsi di formazione inerenti le competenze dell'Ufficio, al di fuori della programmazione dell'Ente.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore universitari o post universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Il Settore Risorse Umane entro 30 giorni, decorrenti dal termine di cui all'art. 5, dovrà redigere e rendere nota la graduatoria di ammissione ai permessi studio e comunicare per iscritto, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90, l'esclusione ai dipendenti che abbiano presentato richiesta.

Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/90, trascorsi senza esito i 30 giorni previsti dal comma precedente, la domanda di ammissione ai benefici si intenderà senz'altro accolta.

Avverso le risultanze della predetta graduatoria di ammissione o l'esclusione ai permessi di studio è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Segretario Generale il quale, acquisiti gli elementi necessari e sentito il dipendente che ne faccia richiesta, deciderà entro i successivi 30 giorni in via definitiva.

#### **Art. 7**

Qualora le domande relative alla concessione dell'esercizio del diritto allo studio pervenute entro il termine di cui all'art. 5 siano in numero inferiore al limite del 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, il Settore Risorse Umane potrà ricevere le istanze pervenute successivamente a tale data e concedere il beneficio de quo rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino al raggiungimento del limite del 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno.

#### **Art. 8**

I dipendenti ai quali è stato concesso l'esercizio del diritto allo studio sono tenuti a comunicare al proprio Dirigente di Servizio il periodo cui il permesso si riferisce, entro un termine prefissato dallo stesso.

#### **Art. 9**

I dipendenti che hanno usufruito di permessi studio per la frequenza ai corsi devono presentare al termine degli stessi il certificato di frequenza o quello degli esami sostenuti ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di semplificazione amministrativa.

### (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

#### **Art. 10**

I permessi studio possono essere concessi in aggiunta a quelli previsti dall'art. 19 del CCNL – Comparto Autonomie Locali – per la partecipazione a concorsi ed esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove per un massimo di otto giorni all'anno, nonché a quelli necessari per le attività formative programmate dall'Amministrazione.

#### **Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e al CCNL.